

IVA

L'autovettura in uso all'amministratore – III° parte

di Luca Caramaschi

Completiamo, con il presente contributo, l'analisi della fattispecie dell'utilizzo promiscuo da parte dell'amministratore che produce **reddito assimilato a lavoro dipendente**.

Dopo esserci occupati, nel [precedente contributo](#), della disciplina applicabile nell'ambito delle imposte sui redditi, affrontiamo ora la (delicata) **tematica riguardante l'iva**.

Le modifiche introdotte agli [articoli 3, 13, 14 e 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) dalla legge **Finanziaria per l'anno 2008 (L. 244/2007)**, hanno determinato una situazione in cui l'imposta afferente all'acquisto di veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione è **integralmente detraibile**.

Oltre a queste situazioni di **rigida strumentalità** dei veicoli stradali a motore (utilizzati da imprese di noleggio, tassisti, scuole guida) nonché alle esplicite eccezioni previste dalla norma (agenti di commercio), ve ne sono anche altre nelle quali è possibile rinvenire **un uso aziendale esclusivo**.

Nei casi di assegnazione dei predetti veicoli aziendali a determinati soggetti che operano per conto dell'impresa, tale "esclusività" nell'utilizzo del veicolo può essere raggiunta **addebitando all'utilizzatore un corrispettivo (assoggettato ad Iva) corrispondente all'uso privato del veicolo**.

Tali operazioni, infatti, rientrano nell'esercizio dell'impresa e, realizzando prestazioni di servizi imponibili secondo la definizione della **Direttiva comunitaria 2006/112/CE** (obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione), legittimano la **detrarribilità dell'imposta sull'acquisto dei beni** con i quali le stesse sono effettuate.

Dette considerazioni sono le medesime proposte con riferimento alla concessione in uso promiscuo al dipendente e che quindi **dovrebbero ritenersi applicabili anche ai collaboratori** (tra cui anche gli amministratori) che **operano nell'interesse dell'impresa**.

La conclusione secondo cui l'effettuato **riaddebito**, anche nei confronti dell'amministratore, consente la **piena detraibilità dell'Iva** sul costo del veicolo risulta avallato da buona parte della dottrina.

L'addebito da parte della società deve, a tal fine, essere effettivo e **non meramente simbolico**.

In proposito è bene ricordare che, nell'ambito delle modifiche all'**articolo 13 D.P.R. 633/1972**,

con cui si attribuisce rilevanza al **valore normale ai fini della determinazione dell'imponibile di determinate operazioni**, la base imponibile della prestazione rappresentata della messa a disposizione di **veicoli stradali a motore**, effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, è costituita dal **valore normale** dei servizi resi, se è previsto un corrispettivo inferiore a tale valore.

In attesa che venga emanato l'apposito decreto (e in attesa degli **sviluppi del recente D.D.L. di Bilancio 2020**), si assume come **valore normale** il valore determinato ai fini delle **imposte sul reddito** per stabilire **l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente** corrisposti in natura (c.d. **fringe benefit**) soggetti a tassazione a norma dell'**articolo 51 Tuir**.

Detto valore è costituito dal **30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del **costo chilometrico di esercizio** desumibile dalle **tabelle elaborate dall'Automobile club d'Italia** elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Veniamo però al caso specifico dell'**autovettura** concessa in uso **all'amministratore-collaboratore**. Nell'ambito di tale fattispecie pare di potersi **escludere la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato articolo 14 D.P.R. 633/1972**, in quanto essa va ad interessare esplicitamente il caso dei **veicoli messi a disposizione dal "datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente"**.

In altre parole, in caso di concessione all'amministratore, il congruo addebito che assicura l'integrale detrazione dell'Iva sui costi del veicolo non può essere quello forfettario *ex articolo 51 Tuir*; il riaddebito all'amministratore dovrebbe avvenire sulla base del tradizionale **"valore normale"** e non sulla base del **"valore convenzionale"** o di quello individuato con **futuro decreto ministeriale nella versione post modifiche Comunitaria 2008**.

A margine delle predette considerazioni evidenziamo come, con la risposta fornita in occasione dell'**interpello n.904-472/2014** la **DRE Lombardia** è intervenuta sul tema della misura della detrazione ai fini Iva applicabile ai costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori di società, affermando che **le due tipologie di rapporti di lavoro** (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) **non sono pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge**.

Da tale assunto la citata DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella **risoluzione 6/DPF/2008**, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la **piena detrazione dell'Iva** nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, **non sono in alcun modo estensibili al caso dell'amministratore** e che per tali fattispecie, quindi, andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'**articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972** che prevedono la **detrazione nella misura limitata del 40%**.

Seppur enunciate da organo periferico dell'Amministrazione finanziaria, si tratta di affermazioni che, per quanto esposto in precedenza, **non risultano pienamente condivisibili e**

che, pertanto, richiedono **ufficiale conferma**.

OneDay Master

REGIME IVA DELL'AGRICOLTURA E ADEMPIIMENTI CONNESSI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)